

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ -UD/AIA/66

Decreto n° 2336/AMB del 16/12/2015

Voltura e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 982 del 12 maggio 2011, come aggiornata con il decreto n. 2105 del 10 novembre 2014, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Torre (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art.

92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'AZIENDA AGRICOLA CORBERI FAUSTO con sede legale nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, 2, frazione Crauglio, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, 2, frazione Crauglio, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 2105 del 10 novembre 2014, con il quale è stata modificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 982/2011;

**Vista** la nota del 24 settembre 2015, acquisita dal Servizio competente in data 7 ottobre 2015 con protocollo n. 25859, con la quale:

1) il sig. Corberi Fausto titolare dell'Azienda Agricola Corberi Fausto e il sig. Turato Francesco titolare dell'Az. Agr. Turato Francesco hanno chiesto che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 982 del 12 maggio 2011 e modificata ed aggiornata con il decreto n. 2105 del 10 novembre 2014, venga volturata a favore dell'Az. Agr. Turato Francesco (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, 61, frazione Crauglio;

2) il sig. Corberi Fausto ha dichiarato di essere il Gestore dell'allevamento avicolo di polli da carne sito nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, 2, frazione Crauglio, autorizzato con i decreti regionali n. 982/2011 e n. 2105/2014 e di aver ceduto in affitto l'allevamento stesso al sig. Turato Francesco;

3) il sig. Turato Francesco ha dichiarato di subentrare, in qualità di Gestore dell'impianto avicolo al sig. Corberi Fausto, come da contratto di affitto Repertorio n. 80955 e Raccolta n. 29054, redatto dal notaio dott.ssa Tania Andrioli e registrato a Cervignano del Friuli (UD) il 24 luglio 2015, al n. 1845 mod 1T;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla voltura e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, come modificata ed aggiornata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2105 del 10 novembre 2014;

## DECRETA

1. E' volturata, a favore dell'AZ. AGR. TURATO FRANCESCO con sede legale nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, 61, frazione Crauglio, identificata dal codice fiscale TRT FNC 63M11 F161Q, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Azienda Agricola Corberi Fausto con il decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, come modificata ed aggiornata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2105 del 10 novembre 2014.

### Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. All'Allegato C, al decreto n. 982 del 12 maggio 2011, come sostituito dal decreto n. 2105 del 10 novembre 2014, la Tabella 1, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1 – Responsabilità

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	AZ. AGR. TURATO FRANCESCO	Turato Francesco
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di UDINE

### Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

### **Art. 3 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 982/2011 e n. 2105/2014
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa all’Az. Agr. Turato Francesco, al Comune di San Vito al Torre (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

\_\_\_\_\_

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI (UD)  
Soc. Coop.

AGENZIA/UFFICIO **SAN VITO AL TORRE** PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*) \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **AZ. AGR. TURATO** NOME: **FRANCESCO** DATA DI NASCITA: **11/08/1963**  
 SESSO M o F: **M** COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **MESTRINO** PROV.: **PD** CODICE FISCALE: **T.R.T.F.N.C.63.M.11.F.1.61.Q**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_  
 SESSO M o F: \_\_\_\_\_ COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE: **T.118** 7. COD. TERRITORIALE (\*): \_\_\_\_\_ 8. CONTENZIOSO:  9. CAUSALE: **P.A.** 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	



PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere) **sedici/00**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno <b>30</b> mese <b>NOV.</b> anno <b>2015</b>	<b>8551</b>	<b>64240</b>

*Anna Turato*



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ – UD/AIA/66**

**Decreto n. 2105**

**Trieste, 10 NOV. 2014**

Modifica ed Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, gestita dall'Azienda Agricola Corberi Fausto, sita nel Comune di San Vito al Torre (UD).

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda Agricola Corberi Fausto (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel comune di San Vito al Torre

(UD), via Aquileia, frazione Crauglio, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, frazione Crauglio, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota del 31 gennaio 2013, acquisita dal Servizio competente in data 14 febbraio 2013 con prot. n. 5707, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- intervento di ampliamento della capacità produttiva attraverso la costruzione di 1 capannone destinato all'allevamento intensivo di polli da carne, incrementando la capacità produttiva di 30.000 posti pollame portandola complessivamente a 83.000 posti pollame;

**Vista** la nota prot. n. 6625 del 21 febbraio 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 31 gennaio 2013, al Comune di San Vito al Torre alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", specificando che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 1916-P dell'11 marzo 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha chiesto delle integrazioni documentali in merito alla modifica non sostanziale;

**Vista** la nota prot. n. 11839 del 3 aprile 2013, con la quale il Servizio competente:

- ha trasmesso al Gestore la citata nota di ARPA datata 11 marzo 2013;
- ha chiesto al Gestore di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale medesima;
- ha sospeso, fino al ricevimento delle integrazioni, i termini previsti dall'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

**Viste** le integrazioni richieste da ARPA in data 11 marzo 2013, trasmesse dal Gestore con nota del 26 aprile 2013 e acquisite dal Servizio competente il 3 maggio 2013 con protocollo n. 15303;

**Vista** la nota prot. n. 15664 del 7 maggio 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, la documentazione integrativa pervenuta in data 3 maggio 2013, al Comune di San Vito al Torre alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", invitando gli Enti medesimi a formulare, nel più breve tempo possibile, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 3503 del 9 maggio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

**1)** ha formulato le proprie osservazioni riguardo la documentazione e le integrazioni presentate dal Gestore per le modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione del 31 gennaio 2013:

**2)** ha rilevato le seguenti criticità:

**a)** le stime relative al peso vivo mediamente presente nell'anno sono ritenute non corrette;

**b)** viene rilevata la mancanza dell'autorizzazione o del nulla osta provvisorio rilasciati dall'Azienda per i Servizi Sanitari localmente competente, relativamente all'utilizzo di densità di allevamento superiore a 33 Kg/m<sup>2</sup>;

**c)** viene rilevata la mancanza di informazioni relative:

- 1)** all'autorizzazione regionale alla terebrazione del pozzo;
- 2)** ai contenitori per lo stoccaggio degli effluenti palabili;
- 3)** a relazioni tecniche e planimetrie dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche;
- 4)** al monitoraggio della lettiera a fine ciclo;

**Vista** la nota prot. n. 16256 del 10 maggio 2013, con la quale il Servizio competente:

- 1)** ha chiesto al Gestore di relazionare in merito alle criticità riscontrate da ARPA Dipartimento provinciale di Udine;
- 2)** ha sospeso il procedimento e i termini previsti dall'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, fino al ricevimento della documentazione richiesta;

**Vista** la documentazione integrativa richiesta da ARPA in data 9 maggio 2013, trasmessa dal Gestore con nota del 24 maggio 2013, acquisita dal Servizio competente il 31 maggio 2013 con protocollo n. 18893;

**Vista** la nota prot. n. 19446 del 6 giugno 2013, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la documentazione integrativa pervenuta in data 31 maggio 2013, al Comune di San Vito al Torre alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 4525 del 13 giugno 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato le proprie osservazioni;

**Vista** la nota prot. n. 23614 del 11 luglio 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che decorso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, come ampliato dal lasso di tempo occorso per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, il Gestore stesso poteva procedere alla realizzazione delle modifiche impiantistiche di cui alla nota del 31 gennaio 2013;

**Vista** la nota datata 23 maggio 2014, acquisita dal Servizio competente in data 4 giugno 2014, con protocollo n. 16564, con la quale il Gestore ha comunicato che la lettiera a fine ciclo viene rimossa mediante dispositivo meccanico, caricata direttamente su mezzo di trasporto e ceduta a ditte terze autorizzate all'uso agronomico e/o biomassa per produzione energetica;

**Vista** la nota datata 30 luglio 2014, acquisita dal Servizio competente in data 5 agosto 2014, con protocollo n. 22573, con la quale il Gestore ha trasmesso la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la posa di vasche a tenuta stagna per lavaggio capannoni avicoli, presentata al Comune di San Vito al Torre e gli allegati alla stessa comprendenti una relazione tecnico descrittiva, degli elaborati grafici, una planimetria e il certificato di collaudo finale dei lavori;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, abrogando l'articolo 5 del decreto stesso, relativo all'obbligo di adozione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) da parte del Gestore;
- di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 982/2011;

## DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011, rilasciata a favore dell'Azienda Agricola Corberi Fausto con sede legale nel Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, frazione Crauglio.

### Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Direttore del servizio competente n. 982 del 12 maggio 2011.

### Art. 2 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato A, l'Allegato B e l'Allegato C, al decreto n. 982 del 12 maggio 2011, sono sostituiti dagli Allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

### Art. 3 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Agricola Corberi Fausto. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di San Vito al Torre, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'allevamento è costituito da:

- 3 capannoni (capannoni da 1 a 3) iniziali già autorizzati con decreto AIA n. 982 STINQ-UD/AIA/66 dd. 13 maggio 2011 per una capacità di allevamento pari a circa 53.000 posti pollame;
- 1 capannone (capannone 4) che costituisce la modifica non sostanziale al decreto AIA. per 30.000 posti pollame

La massima capacità produttiva dell'impianto è di **83.000** posti pollame.

## Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

La posizione dell'impianto è rilevabile geograficamente ad ovest della cittadina di San Vito al Torre. I tre fabbricati che compongono l'allevamento avicolo sono ubicati al foglio mappale n. 83/1 del Comune di San Vito al Torre.

Sotto il profilo urbanistico la zona interessata dall'ampliamento dell'allevamento è individuata come zona "E 6.ad uso agricolo e forestale" del PRGC del Comune di San Vito al Torre.

Per quanto riguarda gli insediamenti urbani e produttivi nei dintorni si evidenzia quanto segue:

- alla distanza 100 m ed entro i 500 m sono presenti 10 fabbricati di civile abitazione;
- alla distanza 100 m ed entro i 500 m sono presenti 3 fabbricati produttivi;
- alla distanza 100 m ed entro i 500 m sono presenti si trova l'abitato di Crauglio..

Non sono previsti vincoli sull'area di insediamento.

## Ciclo produttivo

L'attività dell'impianto consiste nell'allevamento di polli da carne ed è caratterizzata dalla realizzazione di 4,5 cicli per anno della durata di 55-60 giorni intervallati da 20-25 giorni di vuoto sanitario.

All'inizio di ciascun ciclo vengono introdotti i pulcini con un peso medio di 40 g ciascuno lasciati liberi all'interno del capannone, già riscaldato a temperatura non inferiore ai 26°C., oppure suddivisi in base al sesso e mantenuti separati da una rete.

La prima fase di crescita dura da 7 a 10 giorni e prevede la rimozione delle mangiatoie e degli abbeveratoi supplementari in modo tale da abituare gli animali all'utilizzo degli impianti automatici. E' prevista inoltre la diminuzione della temperatura dai 26°C iniziali fino ai 18-19°C che verranno mantenuti per la restante durata del ciclo. I capi sono soggetti a una o più vaccinazioni in funzione delle esigenze rilevate sotto il profilo sanitario. L'alimentazione avviene tramite mangimi acquisiti esternamente all'azienda e viene condotta per fasi; ad ogni fase di accrescimento corrisponde una specifica tipologia di mangime appositamente studiata per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati e consentono l'integrazione con aggiunte amminoacidiche e fosforo inorganico altamente digeribile.

Normalmente il 50-60% delle femmine viene venduto all'età di 40 giorni ad un peso medio di 1,4-1,5 kg mentre i maschi sono venduti a 50-60 giorni ad un peso di 3,2-3,5 kg.

Al raggiungimento della maturità commerciale viene effettuato il carico degli animali sull'automezzo per l'invio alla macellazione.

Una volta allontanati gli animali si procede all'asporto della lettiera esausta, ed alla pulitura dei capannoni mediante l'impiego di idropultrici ad alta pressione ed alla sanificazione mediante prodotti per la disinfezione.

## Sistema di alimentazione

L'alimentazione viene somministrata con razione secca che viene stoccata in sili adiacenti ai ricoveri. I capannoni sono provvisti di linee sospese di alimentazione, su cui sono poste le mangiatoie, la cui altezza viene regolata in funzione delle dimensioni raggiunte dai capi durante le varie fasi del ciclo attraverso sistema informatico.

## **Sistema di abbeveraggio**

Il sistema di distribuzione dell'acqua all'interno dei capannoni è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia in acciaio inox a funzionamento continuo, provvisti di tazzetta antispreco.

L'altezza delle linee di distribuzione viene regolata in funzione delle dimensioni raggiunte dai capi durante le varie fasi del ciclo. Il sistema funziona a bassa pressione e consente di minimizzare al massimo gli sprechi di acqua evitando anche la bagnatura della lettiera. La regolazione della distribuzione dell'acqua di abbeveraggio avviene attraverso sistemi di controllo della pressione raggiunta all'interno della linea.

## **Sistema di climatizzazione**

### Impianto ventilazione

La ventilazione dei capannoni è consentita con apparecchi di rimescolamento interno, di immissione e di estrazione dell'aria azionati sia manualmente che automaticamente.

Nei mesi estivi è previsto un impianto di raffrescamento di tipo cooling regolato automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali (temperatura, umidità, depressione rispetto all'esterno).

### Impianto di riscaldamento

All'interno dei capannoni è presente una linea di distribuzione centrale alla quale vengono collegate le singole cappe radianti che vengono regolate attraverso sensori di temperatura a controllo centralizzato.

## **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni prodotte dall'allevamento rientrano nella tipologia delle emissioni diffuse causate dalla normale attività di allevamento e nello specifico:

- l'ammoniaca è prodotta principalmente durante le fasi di stabulazione dei capi e durante lo stoccaggio della lettiera.
- Il protossido di azoto è prodotto principalmente durante le fasi di stoccaggio e spandimento delle deiezioni.
- Il metano è prodotto principalmente durante le fasi di stabulazione e stoccaggio.
- Le polveri sono prodotte durante la fase di stabulazione dei capi e coincidono con l'attività dei ventilatori estrattori.

## **Emissioni in acqua**

Le emissioni in acqua dell'allevamento sono riconducibili allo scarico delle acque reflue domestiche del servizio igienico presente in uno dei capannoni. Lo scarico confluisce in una fossa settica di tipo sado e successivamente in una vasca a tenuta stagna.

La Ditta è inoltre dotata di 8 vasche, due per ogni capannone avicolo, per l'accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni.

## **Emissioni sonore**

La ditta dichiara che le attività di allevamento e di gestione aziendale non producono emissioni sonore rilevanti.

## **Effluenti di allevamento**

Gli effluenti di allevamento sono costituiti dalla lettiera esausta che alla fine di ogni ciclo produttivo viene ceduta a ditta autorizzata.

## Altri rifiuti

### Descrizione, quantificazione e gestione

Dall'attività di allevamento derivano anche le seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 150110\*: imballaggi contenenti residue di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- CER 180202\*: rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali

I rifiuti vengono depositati in appositi contenitori (tipo big-bag) presso l'area di stoccaggio. La ditta dichiara che lo stoccaggio viene effettuato nel rispetto dell'art. 183 del Dlgs. 152/2006 in materia di deposito temporaneo. I rifiuti vengono consegnati a terzi ai fini dell'avvio alle operazioni di recupero e/o smaltimento.

Gli animali morti vengono giornalmente raccolti e messi in celle frigo per poi essere smaltite da ditte autorizzate.



# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup>	NOTE	
Buone pratiche agricole come BAT	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	NON PERTINENTE	Non si producono emissioni pericolose – presente piano autocontrollo salmonella
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	NON PERTINENTE	Tubazioni interrato
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	

1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	NON APPLICATA	Presenza di cappe calde
	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
	Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
	Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	NON PERTINENTE	Sistema di controllo dei parametri ambientali computerizzato
	Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	

		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	CESSIONE DELLA LETTIERA
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	NON APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	NON APPLICATA	

		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	NON APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	NON APPLICATA	

2 Tecniche nutrizionali come BAT		2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
		2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
		2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
		2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
		2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON APPLICATA	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti				



6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	NON APPLICATA	CESSIONE DELLA LETTIERA
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	NON APPLICATA	
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON APPLICATA	
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti patibili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	NON APPLICATA	CESSIONE DELLA LETTIERA

# ALLEGATO B

**Il gestore dell'impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni:**

- la capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 83.000 posti pollame (Capannoni da 1 a 4);
- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Azienda Agricola Corberi Fausto	Corberi Fausto
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/ fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	peso (kg)

ingresso		dei mangimi		
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

## Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

**Tab. 3 – indicatori di prestazione**

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

**Tab. 4 – Attività a carico dell'ente di controllo**

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	Una volta entro il quarto anno di validità dell'AIA, una volta entro il settimo, anno una volta entro la scadenza dell'AIA <sup>(1)</sup>	3

<sup>1</sup>Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Luciano Agapito



ambd2





	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 l - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 982

STINQ - UD/AIA/66

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

### **AZIENDA AGRICOLA CORBERI FAUSTO**

#### **IL DIRETTORE**

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n.1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n.1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto

ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 30 marzo 2007, con la quale l'Azienda Agricola Corberi Fausto, con sede legale in Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, frazione Crauglio, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, frazione Crauglio;

**Dato atto** che con le concessioni edilizie n. 370 del 03 agosto 1968, n. 2766 del 21 marzo 1974 e n. 8 del 16 dicembre 2000 il Comune di San Vito al Torre ha autorizzato l'intero impianto;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-19028-UD/AIA/66 del 12 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-19030-UD/AIA/66 del 12 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Torre (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "IL GAZZETTINO" del 4 luglio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Vista** la nota dd. 16 dicembre 2008 con la quale la Ditta ha chiesto l'annullamento della procedura di autorizzazione integrata ambientale in quanto il numero di capi presenti in allevamento è inferiore a 40.000;

**Vista** la nota prot. ALP.10-1134-UD/AIA/66 del 15 gennaio 2009, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di precisare il numero di "posti pollame" presenti in azienda;

**Vista** la nota prot. ALP.10-7496-UD/AIA/66 del 12 marzo 2009, con la quale il Servizio competente ha sollecitato la Ditta a voler rispondere a quanto richiesto con la citata nota del 15 gennaio 2009;

**Preso atto** della nota del 14 aprile 2009 con la quale:

- la Ditta ha comunicato di voler concludere il procedimento per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale in quanto, in base alle informazioni acquisite, l'allevamento ha una capacità produttiva superiore a 40.000 capi;
- la Ditta ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso il Tribunale di Udine relativa all'impianto;

**Accertato** presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Considerato** che l'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18087-UD/AIA/66 del 18 marzo 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Vista** la nota dd. 06 aprile 2010 con la quale la Ditta ha trasmesso quanto richiesto;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

**Vista** la nota prot. n. 4859/2010/TS/GRI/107 del 07 giugno 2010, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

**Vista** la nota prot. ALP.10-41361-UD/AIA/66 del 30 giugno 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

**Vista** la nota del 30 luglio 2010 con la quale l'Azienda Agricola Corberi Fausto ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-50923-UD/AIA/66 dd. 23 agosto 2010 con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Vito al Torre (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e ad ARPA FVG le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la nota del 30 luglio 2010;

**Vista** la nota prot. ALP.10-60839-/AIA/66 del 13 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di San Vito al Torre (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e ad ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte degli Enti, nei termini di cui sopra, alcuna

osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-10218-UD/AIA/66 del 15 marzo 2011, con la quale il Servizio competente ha nuovamente trasmesso al Comune di San Vito al Torre (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e ad ARPA FVG, la bozza del provvedimento di AIA debitamente riformulato sulla base di successivi approfondimenti;

**Considerato** che con la medesima nota del 15 marzo 2011 il Servizio competente ha chiesto agli Enti coinvolti di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte degli Enti competenti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come di seguito indicato:

1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;

1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;

1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di

San Vito al Torre (UD), via Aquileia, fraz. Crauglio, da parte dell'Azienda Agricola Corberi Fausto, con sede legale in Comune di San Vito al Torre (UD), via Aquileia, fraz. Crauglio.

**Art. 2** - La presente autorizzazione sostituisce le concessioni edilizie n. 370 del 03 agosto 1968, n. 2766 del 21 marzo 1974 e n. 8 del 16 dicembre 2000 del Comune di San Vito al Torre, solamente per la parte riferita agli scarichi delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, che costituiscono anche autorizzazione agli scarichi come previsto dall'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o l'esercizio in assenza

di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per

la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico,  
in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, 12 MAG. 2011



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



VV - MASMA

# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup>	NOTE	
pBuone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Non pertinente	Non si producono emissioni pericolose – presente piano autocontrollo salmonella
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata	
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata	
		Pianificazione delle attività	Applicata	
	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Non pertinente	Pulizia con spazzolatura meccanica
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata	

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Non pertinente	Tubazioni interrante
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Non applicata	Presenza di cappe calde
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Non pertinente	Sistema di controllo dei parametri ambientali computerizzato

		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	Non applicata	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Applicata	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Applicata	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	Applicata	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Applicata	

		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Applicata	
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		Applicata	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		Applicata	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		Applicata	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		Applicata	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		Applicata	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	Non applicata	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	Applicata	
.5 BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti				
6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche		Applicata	No copertura, presenza vasca, raccolta acqua di percolazione concimaia
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione		Applicata	Stalla stabulazione broilers
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.		Applicata	In caso di necessità
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche		Applicata	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati		Applicata	

	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	Applicata	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	Applicata	

## ALLEGATO B

Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito.

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette al Servizio competente, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Azienda Agricola Corberi Fausto	Corberi Fausto
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, al Servizio competente e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo

Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Tattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'autorizzazione <sup>2</sup>	3

<sup>2</sup> Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.





# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**



